

LOVERE, IL BORGO DELLA LUCE

edizione invernale 2026

SCHEMA CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento descrive le prestazioni oggetto dell'eventuale successivo affidamento di servizi di progettazione, elaborazione e adattamento grafico per proiezioni architettoniche, nonché della produzione e fornitura di *gobo* e dischi di animazione personalizzati destinati alle apparecchiature comunali.

Art. 2 - EDIFICI E SPAZI INTERESSATI DALLE PROIEZIONI

- Piazza Tredici Martiri;
- Palazzo Tadini;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza Vittorio Emanuele II.

Le proiezioni saranno accese il 28 novembre 2026 e rimarranno attive sino al 7 gennaio 2027.

Art. 3 - DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

- esecuzione del *mapping* architettonico degli edifici e degli spazi di cui all'art. 2 e predisposizione delle relative griglie;
- progettazione/elaborazione grafica: calcoli dimensionali, *rendering* fotorealistici delle *location* di cui all'art. 2, progettazione tecnica;
- adattamento su griglia di 23 *gobo* per elaborazione *mapping*;
- produzione di 23 *gobo* spessore 2,5 mm, *full-colour*, mappati, con risoluzione oltre 4000 DPI;
- produzione di 5 dischi animazione *Custom* - sfondo 1 colore *standard* e grafica bianca, di cui n. 1 di scorta;
- imballaggio, trasporto e consegna dei *gobo* e dei dischi di animazione.

A tal fine si precisa quanto segue:

- l'elaborazione grafica del progetto sarà condivisa e sviluppata nel corso di un incontro presso il Comune di Lovere. L'affidatario dovrà apportare tempestivamente agli elaborati tutte le modifiche e gli adattamenti richiesti dal Comune, nei termini indicati dal RUP e comunque in tempo utile a consentire l'approvazione definitiva del progetto grafico entro il 26 ottobre 2026. Le richieste di modifica dovranno rimanere coerenti con l'oggetto e con l'impostazione generale del progetto;
- il materiale per l'elaborazione grafica sarà fornito dal Comune di Lovere;
- per la realizzazione del progetto saranno utilizzati 23 Divum 50K e 4 GOLUX acquistati dal Comune di Lovere nel 2024 dalla ditta Sunland Optics Srl. Detti proiettori sono installati *in loco*;
- l'affidatario provvederà autonomamente a organizzare le attività di produzione in modo da garantire la consegna di tutti i *gobo* e dei dischi di animazione entro e non oltre il 19 novembre 2026.

Il Comune renderà disponibili agli operatori interessati le schede tecniche o le ulteriori informazioni in proprio possesso relative alle apparecchiature, fermo restando che la mappatura delle superfici e la predisposizione delle relative griglie saranno eseguite dall'affidatario.

Prima dell'accettazione definitiva, il Comune potrà verificare la piena compatibilità e funzionalità dei

prodotti mediante prova sulle apparecchiature comunali. I prodotti difettosi, non conformi o non pienamente compatibili dovranno essere sostituiti dall'affidatario, senza ulteriori oneri, entro il termine assegnato dal RUP.

Art. 4 - IMPORTO

Il **valore massimo stimato** per l'acquisizione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è pari a complessivi **€ 10.350,00 oltre IVA di legge**.

Con il pagamento del corrispettivo, il Comune acquisirà il diritto di utilizzare, riprodurre, proiettare, adattare e riutilizzare senza limiti temporali gli elaborati realizzati nell'ambito dell'affidamento, nel rispetto degli eventuali diritti morali dell'autore. Dovranno essere consegnati anche i file esecutivi. Restano esclusi dalla predetta cessione i materiali preesistenti forniti dal Comune e i relativi diritti di titolarità del Comune o di terzi.

Le spese di imballaggio, trasporto e consegna sono comprese nel corrispettivo. Il rischio di perdita o danneggiamento resta a carico dell'affidatario sino alla regolare consegna presso la sede indicata dal Comune.

Art. 5 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'operatore dovrà indicare, in sede di offerta presentata nell'eventuale successiva procedura negoziata, le prestazioni che intende subappaltare.

Art. 6 - PENALITÀ E RISOLUZIONE

In caso di ritardo imputabile all'affidatario nella consegna dei *gobo* e dei dischi di animazione rispetto al termine previsto dall'art. 3, il Comune di Lovere applicherà una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ferma la non applicazione della penale nei casi di forza maggiore o per cause imputabili al Comune.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti che comportino l'applicazione di penali saranno contestati per iscritto all'affidatario, che potrà presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accolte ovvero non pervengano nel termine assegnato, il Comune potrà applicare le penali con apposito provvedimento.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione dagli importi dovuti all'affidatario in sede di pagamento ovvero secondo le ulteriori modalità consentite dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dalle relative disposizioni attuative. Costituiscono, in particolare, inadempimenti suscettibili di determinare la risoluzione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti di gravità previsti dalla normativa vigente, le gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, l'abbandono ingiustificato dell'esecuzione delle prestazioni e il subappalto non autorizzato.

In caso di grave inadempimento sarà assicurato il contraddittorio con l'affidatario secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'affidatario si applica quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'affidatario è tenuto al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Lovere. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-*bis* al medesimo decreto, al contratto si applicano le clausole di revisione dei prezzi ivi previste, al ricorrere dei relativi presupposti e secondo

le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 9 - RISCHI INTERFERENZIALI

In considerazione delle modalità attualmente previste per l'esecuzione delle prestazioni, non si rilevano rischi da interferenza e i relativi costi sono stimati in € 0,00. Le attività di sopralluogo e mappatura presso gli edifici e gli spazi interessati dovranno essere preventivamente concordate con il Comune e svolte in autonomia organizzativa dall'affidatario, nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi. Resta salva una diversa valutazione qualora, in fase di aggiudicazione o di esecuzione, siano previste attività suscettibili di determinare rischi interferenziali.

Art. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del contratto è competente il Foro di Bergamo, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti saranno trattati dal Comune di Lovere esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura e dell'eventuale successivo rapporto contrattuale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, secondo quanto previsto nell'allegata informativa *privacy*.

Art. 12 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Lovere, data della firma digitale

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI
dott. Andrea Zandonai**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*